

## Le interrogazioni parlamentari al Governo

per

l'AVV. PIETRO GALEAZZI

---

1. — Dal concetto medesimo della rappresentanza politica discende il diritto dei membri del Parlamento di chiedere al Governo notizie di fatto circa atti singoli del potere esecutivo, e anche notizie sui criteri amministrativi o politici cui il Governo si è ispirato nel compiere singoli atti determinati.

E nello svolgimento storico degli ordini costituzionali, come i Parlamenti sorsero con l'ufficio di controllo finanziario sul potere esecutivo, e poi questo estesero al controllo ed al sindacato politico-amministrativo; così parallelamente il diritto di chiedere conto al Governo del modo in cui esso gestiva il bilancio, si è esteso poi a chiedere conto dei più minuti affari di governo e di amministrazione.

La connessione del diritto di far queste richieste con la naturale funzione legislativa del Parlamento parve tanta a Pellegrino Rossi da fargli considerare quel diritto come implicito nel diritto di iniziativa dei deputati (1), cosicchè egli insegnò che se una Camera è investita del diritto di iniziativa, essa è per ciò stesso investita del diritto di procurarsi i mezzi di esercitare questa iniziativa ragionevolmente e con conoscenza di causa: e di qui nascono per la Camera due attribuzioni incontestabili, seppure non scritte nella Carta: 1.º il diritto di rivolgere interpellanze ai Ministri; 2.º il diritto di procedere a inchieste.

E illustrando la utilità dei rapporti diretti tra Governo e Parlamento, lo stesso P. Rossi notava che non bisogna perdere di vista come la azione delle assemblee deliberanti sull'andamento degli affari pubblici non è soltanto quella diretta e immediata che esse esercitano facendo le leggi e votando il bilancio. C'è un'azione indiretta che è ben altrimenti efficace. Quante cose il potere esecutivo non fa e non pensa nemmeno perchè c'è una pubblica discussione, perchè esiste il diritto di

---

(1) *Oeuvres complètes de P. Rossi, Cours de droit constitutionnel, tome IV, pag. 148.*

interpellanza! Perchè è vero in principio che le Camere non amministrano; ma esse esercitano un controllo su tutte le branche dell'Amministrazione: si sa che il Parlamento vigila, e questa sua azione è tutela ben altrimenti efficace per la prosperità e la libertà del paese che non la formazione delle leggi e la votazione del bilancio (1).

Il Rossi adoperava in queste sue lezioni la parola interpellanza in senso generale, chè in Francia, dove egli così insegnava nell'anno 1836, non si era ancora nettamente differenziata dalla interrogazione, la interpellanza propriamente detta, quale oggi esiste nel diritto parlamentare francese ed italiano.

La prima interrogazione alla Camera inglese ricordata dagli scrittori risale al 1721, ma solo col secolo XIX l'istituto divenne di uso frequente, e prese amplissimo sviluppo contemporaneamente al sistema del Governo parlamentare, finchè creò il bisogno di regolamenti speciali che ne costituissero freno, a difesa del regolare svolgimento dei lavori della Camera e dei suoi rapporti col Governo.

In Francia l'uso delle interrogazioni ai Ministri fu introdotto con la costituzione del 1791; fu interrotto dalla costituzione dell'anno 3.<sup>o</sup> e dalle costituzioni dell'Impero dal 1795 al 1814, durante le quali i Ministri non potevano comunicare con le Camere nè avere rapporti con esse; e rinacque poi nella pratica, dopo che la Carta del 1814 ristabilì il Governo rappresentativo.

Ma in Francia ed in Inghilterra lo sviluppo di questa forma di sindacato parlamentare non è stato eguale (2).

2. — In Inghilterra, estendendosi senza alcun limite, a qualunque materia o avvenimento, la facoltà dei deputati di interrogare il Governo, le interrogazioni sono state praticate con immensa larghezza; ma alla abbondanza e qualche volta alla indiscrezione degli interroganti il Governo ha opposto la sobrietà estrema delle risposte e l'uso abbastanza largo della facoltà di non rispondere.

Ad ogni modo nel diritto inglese la facoltà dei deputati di chiedere informazioni al Governo, ha sempre avuto l'effetto esclusivo di richiamare l'attenzione pubblica e del Governo su un fatto determinato, non ha mai allargato la sua efficacia sino a divenire occasione di giudizio sull'opera generale del Governo. Invece in Francia si è svi-

(1) *Oeuvres* di P. Rossi, cit. pag. 151.

(2) A. ESMEIN, *Éléments de droit constitutionnel français et comparé*, Paris 1903, pag. 813 e segg.

luppato da questa facoltà un istituto, l'interpellanza, capace di esprimere l'approvazione o la disapprovazione della Camera sull'opera del Gabinetto, e di determinarne le crisi.

Ciò è avvenuto mediante la combinazione di due elementi: una interrogazione al Governo su cui la Camera poteva aprire una discussione; e un ordine del giorno motivato esprimente il giudizio della Camera sul Governo, e che l'Assemblea o approvava, o disapprovava deliberando l'ordine del giorno puro e semplice.

Invece in Inghilterra sulla interrogazione non è stata mai ammessa discussione generale, i tentativi di usare delle mozioni di aggiornamento per aprire una discussione sopra una non soddisfacente risposta ad interrogazione, assai di rado poterono riuscire ad una votazione, e ad ogni modo anche la votazione di una mozione disapprovante l'opera del Governo a proposito di un suo atto particolare non suona necessariamente sfiducia parlamentare nel Gabinetto e può essere votata anche da deputati della maggioranza, perchè è massima che la Camera dei Comuni si pronuncia sull'opera del Governo solo giudicando di provvedimenti importanti proposti dai Ministri o dell'insieme della loro azione politica e amministrativa.

Limitando l'esame alla pratica delle interrogazioni, si trova nell'ordinamento vigente inglese, che il deputato deve presentare per iscritto alla Presidenza dei Comuni la interrogazione che intende rivolgere al Governo, questa è inserita nel processo verbale e segnata con un numero. Al momento della risposta, non si dà nemmeno lettura del testo della interrogazione, ma la si indica col numero da cui essa è segnata nel verbale, ed il Ministro interessato risponde nel modo più conciso, anche soltanto con un *si* o con un *no*, senza che l'interrogante abbia normalmente diritto a replica.

Lo Speaker ha diritto di fare modificare e anche di sopprimere il testo delle interrogazioni che non sieno sommariamente redatte, senza accenni a discussioni o a fatti non strettamente necessari per precisare il quesito. Non si può riprodurre una interrogazione alla quale sia già stato risposto. Infine M. Balfour ha difeso e fatto adottare nel 1902, non senza vive proteste della minoranza, l'uso delle risposte chieste e date per iscritto, e stampate poi negli atti della Camera; con la quale innovazione poté essere ristretto a tre quarti d'ora il tempo consacrato allo svolgimento delle interrogazioni dei deputati che espressamente dichiarano di voler risposta orale; poichè se non è fatta esplicitamente questa dichiarazione, le interrogazioni hanno sempre risposta per iscritto.

Nella Camera dei Lords la quantità molto minore delle interro-

gazioni ha permesso maggiore larghezza di svolgimento, ed ha permesso anche la replica alla risposta del Governo e l'apertura di una discussione generale.

Ma in seno alla Camera Alta le discussioni sull'opera del Governo hanno efficacia politica molto limitata, e ciò ne spiega la più facile ammissione (1).

3. — In Francia la presentazione di una interrogazione orale davanti alla Camera, pur costituendo un diritto dei deputati, è rigorosamente condizionata alla accettazione del Ministro interrogato: non può essere presentata per iscritto nè essere stampata all'ordine del giorno e non ha giuridica esistenza, fino al momento in cui il Ministro, avendola accettata, si dichiara pronto allo svolgimento; e non può nemmeno essere annunciata alla tribuna se non il giorno per il quale il Ministro ha accettato di svolgerla, determinandosi appunto negli accordi preliminari tra Ministro e deputato interrogante, la data per lo svolgimento.

La libertà del Ministro è così intera, in tale ordinamento che anche nell'intervallo fra l'accettazione dell'interrogazione e il giorno fissato per lo svolgimento, se motivi sopravvenuti consigliano al Governo di non rispondere, esso può revocare l'accettazione già espressa ed il deputato interrogante non potrà più presentare oralmente la sua interrogazione davanti alla Camera.

Contrariamente a quanto la pratica ammette qualche volta in Inghilterra, è esplicitamente stabilito che non si possono fare interrogazioni da deputato a deputato. E per mantenere rigorosamente distinto questo istituto da quello della interpellanza non sono ammesse interrogazioni dirette a più Ministri.

Se una interrogazione diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri implica la necessità di spiegazioni tecniche di competenza di un altro Ministro, questi ha diritto di rispondere solo, sebbene la interrogazione sia stata accettata dal Presidente del Consiglio, ed il Presidente non risponde.

Da circa 40 anni è stata introdotta la facoltà dell'interrogante di replicare sommariamente alla risposta del Ministro e dopo questa replica nè lo stesso Ministro interrogato, nè alcun altro Membro della

---

(1) A. LAWRENCE LOWELL, *Il governo inglese*, in *Biblioteca di sc. polit.* di A. BRUNIALTI, Vol. VI, serie II, pag. 523 e seg.; DE FRANQUEVILLE, *Le gouvernement et le parlement britannique*, tome troisième, Paris 1887, pag. 297 e seg.

Assemblea, nemmeno se messo in causa durante lo svolgimento avvenuto, possono più interloquire, perchè la interrogazione è esaurita, e la discussione non può riaprirsi se non con la trasformazione della interrogazione in interpellanza mediante voto della Camera.

È propria dell'istituto una trattazione sommaria, che si svolge al principio o alla fine della seduta, cioè all'infuori dello svolgimento delle materie iscritte all'ordine del giorno. Possono essere accettate dal Governo, per una stessa seduta più interrogazioni sullo stesso argomento, ma debbono essere svolte separatamente.

Nel 1909 la Camera francese ha adottato la procedura delle interrogazioni scritte: per cui il deputato interrogante consegna alla presidenza della Camera il testo scritto della interrogazione sommaria redatto, e la Presidenza, entro 8 giorni, ne promuove la stampa negli atti dell'Assemblea, insieme con la risposta del Ministro interessato. I Ministri possono dichiarare per iscritto che ragioni di pubblico interesse impediscono loro di rispondere, e in via eccezionale domandare un rinvio per raccogliere gli elementi di risposta.

E questa nuova procedura ha sorpassato la necessità della preventiva accettazione del Ministro quale tuttora vige rigidamente nella procedura delle interrogazioni orali, tanto che di fatto la Presidenza della Camera pubblica il testo delle interrogazioni scritte in fine del resoconto della seduta medesima nella quale esse sono state presentate, cioè prima che il Ministro interessato abbia potuto averne notizia. Ma tolto questo punto della accettazione preventiva e quello della replica dell'interrogante, che non può trovar più applicazione, le altre norme si applicano alla interrogazione scritta come alla orale.

E tutte le norme che la Camera dei deputati francesi ha elaborato per le sue interrogazioni sono egualmente seguite nel Senato, così per le interrogazioni orali, che per le interrogazioni scritte, le quali ultime sono state introdotte nel Regolamento della Camera dei Senatori il 7 dicembre 1911 (1).

4. — In Italia, istituite le Assemblee parlamentari quando già si erano sviluppati e differenziati in Francia i due istituti della interrogazione della interpellanza, l'uno e l'altro fiorirono subito nella Camera subalpina dei deputati, sebbene non ne facesse parola il primo regolamento.

---

(1) E. PIERRE, *Traité de droit politique, électoral et parlementaire*. Supplément, Paris, 1914; n. 650 a 654.

Fino al 1868, le interrogazioni furono presentate senza annunzio; ma con quell'anno fu stabilito l'obbligo dell'annunzio preventivo e fu sancita la facoltà — già praticata — della replica dell'interrogante alla risposta del Ministro. La larghezza di queste forme e la prolissità dello svolgimento per parte dei deputati, fecero delle interrogazioni materia di un contrasto permanente tra le pretese dell'Assemblea e la volontà dei Ministri, contrasto che volle eliminare il regolamento del 1887: il quale stabilì la necessità della preventiva accettazione del Ministro con la fissazione della data per lo svolgimento, come nel sistema francese; ed escluse non solo ogni discussione in seguito alla risposta del Ministro, ma anche ogni dichiarazione del deputato interrogante (1). Poi modificazioni del 1890 abolirono la condizione dell'accettazione preventiva e stabilirono la procedura ancor oggi in vigore, per cui le interrogazioni, presentate senza motivazione per iscritto alla Presidenza, sono da questa lette alla Camera, quindi pubblicate nel resoconto della tornata medesima in cui furono annunziate, e poste senz'altro all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione, e delle tornate successive, giusta l'ordine della presentazione, fino a che sieno tutte svolte, entro tre mesi di tempo: dopo tre mesi, se non è fissata una data di svolgimento, decadono (art. 130 ult. cap. del Reg.). Al Ministro interrogato che non può preventivamente impedire, negando l'accettazione, il sorgere della interrogazione, spetta soltanto la facoltà, quando viene il turno di ciascuna interrogazione ed il presidente ne dà lettura, di dichiarare che per ragioni di pubblico interesse non intende rispondere, o che desidera di differire la risposta ad altro giorno, che deve indicare. Quando invece il Ministro risponde al contenuto della interrogazione rivoltagli, il deputato presente ha facoltà di replicare, e questo è l'altro punto che è stato mutato in confronto del regolamento precedente, per dichiarare, senza tenere la parola più di cinque minuti, se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il regolamento usa questa espressione « se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda » per far salvo il carattere della interrogazione che non deve servire ad esprimere un giudizio sull'opera del Governo, ed a questo fine l'espressione è certo più adatta che non l'altra, tuttavia invalsa invece nel linguaggio della nostra Camera, « dichiarare se egli sia o no soddisfatto ».

Il contenuto delle interrogazioni, secondo la formula di tutti i

---

(1) GALEOTTI U. *Il regolamento della Camera dei deputati*, Roma 1902, pag. 345

regolamenti della Camera italiana, escluso quello del 1868, che era meno preciso, deve limitarsi alla semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorrono e abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati: ma in pratica le interrogazioni dei deputati e le stesse risposte dei Ministri si estendono oltre questi limiti.

Lo svolgimento delle interrogazioni non può occupare che i primi 40 minuti del principio di ciascuna tornata, escluse le tornate straordinarie antimeridiane e quelle dei giorni festivi; salva però in ogni caso la deliberazione in diverso senso della Camera. In ogni tornata non si svolgono che le prime 15 interrogazioni poste all'ordine del giorno, intendendosi ritirate tutte quelle dei deputati che non si trovino presenti, e rinviandosi alla tornata successiva le iscritte oltre la quindicesima.

A differenza di quanto è stato tenuto fermo nella Camera francese, da noi sono ammesse in pratica le interrogazioni proposte da più deputati, e le interrogazioni dirette a più Ministri, sebbene il regolamento non ne faccia parola; e dopo la risposta data dal Ministro alle prime, uno solo degli interroganti, il primo firmatario, ha diritto alla replica; per rispondere alle seconde uno solo dei Ministri interrogati, di regola, prende la parola anche a nome dell'altro collega o dei colleghi cui l'interrogazione è rivolta. Come in Francia, invece, sono escluse le interrogazioni tra deputati e ammesse solo quelle da deputati a Ministri. Poichè la interrogazione non può dar luogo a manifestazioni di fiducia nè a discussioni con efficacia sulla responsabilità parlamentare, taluno ritiene che possano essere rivolte anche ad ex Ministri.

Ogni interrogazione deve essere svolta indipendentemente dalle altre, ed è ora abbandonata la connessione di quelle su materia comune, che era stata praticata, per qualche anno, sebbene non contemplata dal regolamento.

All'ordine di svolgimento secondo l'ordine di presentazione sono poste due eccezioni: una dalla norma di regolamento che nessun deputato può svolgere più di due interrogazioni nella stessa tornata, l'altra dalle interrogazioni che il Governo riconosca urgenti ed alle quali il Ministro ha facoltà di rispondere subito dopo l'annuncio fattone dal Presidente, o nella tornata immediatamente successiva. La figura delle interrogazioni urgenti fu introdotta nel 1887 superando il principio che nessun argomento può essere trattato in pubblica discussione se la Camera non ne è preavvisata dalla iscrizione all'ordine del giorno; e sebbene la formula del regolamento sia atteggiata a far ritenere che qui sia sancita soltanto una facoltà del Governo, la pratica ha ammesso

che l'interrogante medesimo può invocare il carattere di urgenza, o più volte è avvenuto che di seguito alle insistenze dell'interrogante il Governo, persuaso, ha dato risposta immediata.

Queste le norme per le interrogazioni orali. Ma il 13 dicembre 1910 la Camera italiana ha stabilito che i deputati presentando una interrogazione hanno facoltà di chiedere risposta scritta invece che orale.

In questo caso, entro sei giorni, il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di avere dato risposta scritta, senza entrare in qualsiasi modo nell'argomento; e la risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta della Camera in cui fu annunciata.

Poichè già le interrogazioni orali in Italia non erano condizionate, come in Francia, alla accettazione del Governo, da noi l'introduzione della procedura scritta non ha prodotto mutamenti conseguenti che in un punto, la facoltà di replica dell'interrogante, che naturalmente viene a mancare. Tutte le altre norme restano comuni alla procedura scritta ed alla orale.

Nel Senato italiano l'uso delle interrogazioni non era mai entrato fino all'anno 1917. La Commissione per il regolamento interno del Senato ha proposto ed il Senato ha approvato il 27 giugno 1917 l'adozione di 9 articoli che introducono nella procedura della Camera Alta le identiche norme esaminate per le interrogazioni davanti la Camera dei deputati, così orali che scritte.

Lievi e sole differenze sono le seguenti: saranno svolte non quindici, ma dieci interrogazioni orali in ogni seduta; un Senatore non può svolgere più di una interrogazione in una stessa seduta, mentre i deputati possono svolgerne due; sono assegnati allo svolgimento delle interrogazioni 30 minuti, invece di 40.

Inoltre, due punti meritano un confronto fra le norme della Camera e quelle del Senato: la norma della decadenza delle interrogazioni iscritte da tre mesi all'ordine del giorno senza che ne sia fissata la data di svolgimento; e la presentazione di interrogazioni scritte nei periodi di vacanze parlamentari.

5. — A rigore l'aggiornamento dei lavori della Camera dovrebbe far cadere tutte le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni iscritte all'ordine del giorno: salva la ripresentazione alla ripresa dei lavori parlamentari. Così dichiarò il relatore della proposta in seguito alla quale è stata adottata la norma della decadenza (art. 130 ult. cap. del regol. della Camera), ed aggiunse che per temperare quel principio la Commissione del regolamento proponeva « per ora » soltanto la

norma della decadenza oltre i tre mesi, intendendo che il termine maturasse anche durante le vacanze (1).

La norma adottata dalla Camera è comune alle mozioni, alle interpellanze ed alle interrogazioni, le quali tutte, quando sieno iscritte all'ordine del giorno da tre mesi e non sia determinata la data per il loro svolgimento, decadono e sono cancellate.

Ora una disposizione analoga non esisteva nel regolamento del Senato, nè la pratica faceva sentire la necessità di adottarla, sia perchè la quantità delle interpellanze di senatori non è tale da determinare ingombri nell'ordine del giorno; sia perchè la procedura di consultazione dell'Assemblea per stabilire la fissazione della discussione, implica (articolo 88, reg. Senato) l'espressione del parere dei Ministri interpellati, ed il Senato usa tanta maggiore deferenza al parere del Governo nel fissare la discussione o rimandarla a tempo indeterminato, quanto più sarebbero limitati gli effetti politici di una manifestazione collettiva della volontà del Senato contrastante con quello del Governo: cosicchè di fatto viene fissata la data di discussione solo per le interpellanze che il Governo accetta: le altre sono rimandate dal Senato a tempo indeterminato; ed una norma di decadenza non troverebbe luogo alla applicazione.

Non avendo norma di decadenza per le interpellanze, nè per le mozioni (che il suo regolamento non contempla) il Senato non ha posto la norma della decadenza per le interrogazioni: ma è prevedibile che non ne sentirà il difetto, perchè difficilmente le interrogazioni di senatori saranno così numerose da rimanere più di tre mesi all'ordine del giorno.

Mancando questa norma, le interrogazioni presentate sullo scorcio dei lavori parlamentari, e che non ottennero risposta prima dell'aggiornamento dell'Assemblea, rimangono all'ordine del giorno anche quando il Senato riprenda i suoi lavori dopo una interruzione maggiore di tre mesi: ipotesi nella quale le interrogazioni davanti alla Camera dei deputati spariscono dall'ordine del giorno.

6. — Ma un'altra differenza in confronto del regolamento della Camera sembra che il Senato abbia voluto affermare nel corso della pubblica discussione del 27 giugno 1917, su un punto che la proposta di cui esso era investito non aveva affatto preso in considerazione. Approvati tutti i 9 articoli riproducenti esattamente le norme per le

---

(1) Camera dei deputati, *Atti*, legislat. XXIII, Vol. I, Doc. VI A, pag. 7.

interrogazioni scritte dei deputati, fu proposto in Senato, fu discusso e fu approvato un articolo aggiuntivo, divenuto poi l'ultimo capoverso dell'art. 6, che dice: « Le interrogazioni con risposta scritta potranno essere presentate anche durante le vacanze parlamentari ».

Se questa norma si dovesse interpretare ed applicare soltanto alla stregua delle dichiarazioni fatte attorno ad essa dai senatori che la proposero e la difesero nell'Assemblea, si potrebbe ritenere che essa stabilisce la facoltà di ogni senatore di interrogare per iscritto il Governo durante i periodi di aggiornamento del Senato, ed il dovere dei Ministri di rispondere anche durante quei periodi, a meno che essi non vogliano dichiarare che non possono rispondere. E varrebbero a fondamento di questa opinione le dichiarazioni dei Senatori on. Dalloio, on. di Camporeale, on. Tittoni.

Ma il Senatore relatore, on. M. Ferraris, formulando il testo della disposizione quale è stata poi approvata « potranno presentarsi anche nel periodo delle vacanze parlamentari », fece due rilievi: il primo, che l'uso vigente nella Camera dei deputati non riflette alcun obbligo per i Ministri a rispondere durante le vacanze, alle interrogazioni scritte; e che i deputati, pur non essendo il Governo tenuto a rispondere fino alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, fanno tuttavia la presentazione delle interrogazioni scritte durante le vacanze, allo scopo di richiamare l'attenzione del Governo e del pubblico sopra un determinato argomento. Da questa osservazione, fatta dopo avere dettato tale formula dell'articolo che riguarda solo la *presentazione* delle interrogazioni, si deduce che introdurre in Senato l'uso di questa presentazione durante le vacanze, pur senza l'obbligo della immediata risposta da parte del Governo, sembrava già all'on. M. Ferraris innovazione utile all'esercizio del diritto di sindacato e di controllo della Camera alta.

In secondo luogo l'on. M. Ferraris rilevò che, pur avendo egli ragioni per esprimere la speranza che il Governo avrebbe dato le risposte durante le vacanze, riteneva tuttavia che l'obbligo del Governo a rispondere non poteva essere sancito nel regolamento interno della Assemblea.

A queste perspicaci osservazioni ed alla formula in cui fu steso l'articolo aggiuntivo, si deve se nel regolamento del Senato non è stata accolta, secondo la proposta sorta improvvisa durante la discussione pubblica, una norma che sarebbe stata di imbarazzante applicazione, e in contrasto con le norme vigenti sulla stessa materia nella Camera, oltre che in contrasto con la natura stessa dell'istituto dell'interrogazione.

È proprio della funzione delle Camere il carattere collegiale, ed

ogni funzione parlamentare è caratterizzata dalla partecipazione almeno potenziale di tutti i membri della Camera, la quale partecipazione si spiega ora mediante una attività positiva (discussioni, votazioni, ecc.) ora mediante una semplice assistenza, che pure ha grandissima importanza, perchè implica sempre un intervento potenziale, e consiste nel controllo che tutti i membri portano sull'opera di ciascuno e nella possibilità che dall'opera di uno altri tragga occasione o ragione a spiegare a sua volta una iniziativa od una attività propria. Solo in quanto così funzionano, le Camere hanno una personalità collettiva e gli atti dei singoli componenti, svolgendosi attraverso questa partecipazione dell'Assemblea, assumono importanza politica e giuridica di espressione del pensiero delle Camere, chè altrimenti si risolverebbero in atti individuali dei senatori, o dei deputati. Non esiste forse in tutto l'ordine costituzionale una sola funzione istituzionale di senatore o di deputato che si svolga indipendente dal funzionamento collettivo delle Assemblee.

Ora l'esercizio del Sindacato parlamentare, così nella forma di minore importanza ed efficacia che è l'interrogazione, come nella forma più grave della interpellanza, serve ad esercitare prontamente l'azione delle Camere sul potere esecutivo, e l'essenza giuridica e politica di questa azione sarebbe alterata se non risultasse dall'opera collegiale dell'Assemblea.

Bisogna quindi ritenere che l'esercizio di questo Sindacato entro ciascuna Camera è funzione che, mossa da un solo membro, non può svolgersi e compiersi senza la consapevolezza e la presenza degli altri membri della stessa Assemblea.

Di qui: l'annuncio all'Assemblea delle interrogazioni presentate alla Presidenza; la loro pubblicazione negli atti; la risposta portata dal Governo davanti all'Assemblea; principii che ricevono applicazione anche nella procedura delle interrogazioni scritte, perchè anche di queste si fa l'annuncio all'Assemblea, la pubblicazione negli Atti, ed il Ministro interrogato, contemporaneamente all'invio delle risposta scritta all'interrogante, annuncia all'Assemblea di aver risposto.

Questi principii non potrebbero avere applicazione se presentate le interrogazioni dopo l'aggiornamento dell'Assemblea, i Ministri dessero all'interrogante risposta scritta, mentre dura ancora il periodo di aggiornamento. Come sarebbero annunciate queste interrogazioni? In quale resoconto pubblicate? In quale seduta il Ministro interrogato dichiarerebbe di avere risposto per iscritto? Evidentemente le interrogazioni dovrebbero svolgersi fuori di queste norme: e non meno evidente sembra che allora esse non sarebbero più interrogazioni parla-

mentari, non costituirebbero più rapporto di alcun genere tra Camera e Governo, e sarebbero soltanto uno scambio di lettere tra i singoli parlamentari ed i Ministri, fatto quando le Assemblee non possono averne diretta contemporanea notizia, poichè nei periodi di vacanze le Camere non pubblicano nè resoconti sommari nè ordini del giorno,

Per la natura giuridica della interrogazione, che non muta se la forma è scritta invece che orale, e per rispetto alle norme regolamentari che questa natura rispecchiano, pare dunque che durante le vacanze parlamentari il Governo non debba risposta ad interrogazioni scritte, come non può rispondere ad interrogazioni orali.

E si può soltanto ammettere che, dopo l'aggiornamento delle Assemblee: il Governo dia le risposte scritte a quelle interrogazioni che erano state, non solo presentate, ma già annunciate all'Assemblea, ed iscritte all'ordine del giorno, prima dell'aggiornamento. Perchè in questo caso, l'Assemblea è stata già investita dell'interrogazione.

Ma può avvenire, ed avviene, che durante le vacanze sia presentata una interrogazione scritta. Ciò avviene largamente e frequentemente, perchè è nell'uso che i deputati, mentre presentano o mandano alla Presidenza della Camera una loro interrogazione, ne danno notizia al pubblico per mezzo dei giornali, affinchè sull'oggetto della interrogazione, sia contemporaneamente richiamata l'attenzione del Governo e del pubblico.

Il regolamento della Camera non prevede questa *presentazione* di interrogazioni durante le vacanze.

Il regolamento del Senato, invece, dopo il 28 giugno 1917, la prevede esplicitamente. Ma poichè il silenzio di un regolamento non costituisce divieto, nella pratica esso equivale all'esplicita menzione dell'altro.

Presentata quindi la interrogazione durante le vacanze, gli uffici di Presidenza del Senato e della Camera la comunicano al Ministro cui è diretta, il quale, come è naturale, o che si tratti di interrogazione cui darà risposta orale, o che sia stata chiesta la risposta scritta, fa oggetto di indagini e di studio il fatto su cui è interrogato.

Ma egli non dà, se non davanti alle Assemblee nuovamente riunite, la risposta orale, o l'annuncio della risposta scritta contemporaneamente consegnata alla Presidenza.

7. — A queste conclusioni conducono logicamente la natura dell'istituto e le sue norme regolatrici.

Ma il contenuto e la funzione dell'istituto sono essenzialmente politici, e chi consideri sotto questo aspetto la materia è tratto a valu-

tare oggi l'importanza delle interrogazioni come molto diminuita in confronto dei primi tempi della vita politica parlamentare del continente europeo, quando Pellegrino Rossi dettava l'insegnamento, ricordato al principio di queste note.

E lungo la via del loro svolgimento storico e giuridico una norma più di tutte le altre segna l'allontanamento delle interrogazioni dal campo dei vitali ed efficaci atti del Parlamento: l'adozione delle interrogazioni scritte.

Questa riforma, fu accolta in seguito alla constatazione esplicita che l'importanza e l'utile pubblico delle interrogazioni stava, così nel Parlamento inglese come in quello italiano e in quello francese, proprio in proporzione inversa del numero sempre crescente di esse: lo testimoniano le relazioni parlamentari e le discussioni medesime in seguito alle quali la riforma fu accolta.

E l'adozione della risposta per iscritto, specialmente secondo la regola inglese che pone questa forma come normale, e vuole per la risposta orale una speciale richiesta, mirò esplicitamente a sgombrare il più possibile delle interrogazioni le sedute delle Camere.

Non può dirsi certo che si tratti di riforma introdotta allo scopo di rendere più larga e più efficace la pratica di questo istituto, che pure la Commissione per il regolamento del Senato italiano ha proposto di adottare ora, quale strumento semplice ed efficace per attivare il Sindacato che il Parlamento esercita sugli atti del Governo, per assicurare la difesa degli interessi locali e generali del paese e per illuminare la pubblica opinione sull'opera del Ministero e sul pensiero dell'Assemblea intorno anche a punti secondari della politica interna ed estera.

E il Senato del Regno ha adottato anche la procedura della risposta scritta!

Ma chi ritiene utile questa forma di espressione del pensiero delle Assemblee legislative sull'opera del Governo, converrà sì adopri affinché le interrogazioni non diventino, attraverso le risposte scritte, rapporti individuali tra interroganti e Ministri, svolgentisi come semplici scambi di lettere, al di fuori dei tempi e dei modi in sui si ordina e si divide il lavoro delle Assemblee riunite. Altrimenti esse perderanno ogni importanza di sindacato politico; e sviluppandosi in quantità sempre maggiore, finiranno per riferirsi, non a fatti di interesse pubblico e generale, ma esclusivamente a fatti di interesse particolare, locale, elettorale, confondendosi e identificandosi con la vegetazione lussureggiante delle « raccomandazioni », che già ingombra la corrispondenza epistolare degli uomini politici.